

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	839
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (2824)	839
PRESIDENTE . . . . .	839, 840, 842
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	842
MINIO . . . . .	841
RAFFAELLI . . . . .	842
VESPIGNANI . . . . .	840
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	839
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale ( <i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2426 B) . . . . .	843
PRESIDENTE . . . . .	843
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	843
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	844

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pella e Trombetta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (2824).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2824).

L'onorevole Zugno, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con legge n. 739 del 1960 è stato disposto lo sgravio di imposte e contributi da parte delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica per le zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. In conseguenza le province, i comuni ed i consorzi di bonifica sono stati autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, assumendone lo Stato gli oneri di ammortamento.

Successivamente, con legge 14 febbraio 1964, n. 38, le provvidenze della legge n. 739, che erano scadute il 13 agosto 1960, sono state

**La seduta comincia alle 11,30.**

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

prorogate per il periodo 1° marzo 1962 - 15 marzo 1964, autorizzandosi inoltre la spesa complessiva di 1 miliardo, in ragione di 33.333.000 lire all'anno, per il periodo dal 1963-1964 al 1992-1993, per l'assunzione a carico dello Stato degni oneri di ammortamento per i mutui compensativi degli sgravi tributari. Siccome però i mutui relativi al periodo 1° marzo 1962 - 15 marzo 1964 hanno superato le previsioni di circa 250 milioni, il disegno di legge in discussione propone di elevare la somma di 1 miliardo già stanziata con la legge n. 38 del 1964, a lire 8 miliardi. A questo punto credo opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sul problema della copertura, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale del 7 gennaio 1966, n. 1.

Tale sentenza afferma che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. È evidente che l'obbligo va osservato, con puntualità rigorosa, nei confronti di spese che incidano sopra un esercizio in corso per il quale è stato consacrato con l'approvazione del Parlamento un equilibrio (che non esclude ovviamente l'ipotesi di un disavanzo), tra entrate e spese, nell'ambito di una visione generale dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria dello Stato. È altresì evidente che invece una puntualità altrettanto rigorosa, per la natura stessa delle cose, non è richiesta dalla *ratio* della norma per gli esercizi futuri. Tuttavia occorre che una copertura sia garantita anche alle spese future oltre che con i mezzi consueti (quali nuovi tributi o l'inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti eccetera), anche con la previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione sulla situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo del Paese.

Ora non è certo nostra competenza, ma è competenza della V Commissione, fare un esame profondo del problema, il quale tuttavia dovrà trovare quanto prima una precisa regolamentazione se si vuole evitare che

queste leggi, presenti e future, che prevedono oneri a carico di esercizi futuri, versino in una situazione di incertezza.

Certo il problema si pone per le spese eccedenti le entrate correnti o comunque le previsioni di bilancio, con la esigenza che, oltre tali limiti, ad uscite straordinarie si provveda con entrate straordinarie pluriennali.

Ho precisato questo perché, a mio avviso, le coperture riferite al fondo globale dell'esercizio in corso, sono valide in quanto rispondenti ad un equilibrio finanziario di bilancio, previsto e già approvato, anche per assicurare la copertura di oneri futuri. Questo il motivo per il quale ritengo valido il parere espresso dalla V Commissione la quale ha condizionato il proprio parere favorevole alla modificazione dell'articolo 2 nel senso che in esso risulti anche il riferimento al fondo globale del 1966 per la copertura degli oneri a carico dell'anno finanziario in corso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**VESPIGNANI.** Per la verità non comprendiamo perché mentre il Ministro del tesoro che si fa promotore di una iniziativa per adeguare gli stanziamenti relativi alla copertura dei mutui che i comuni hanno contratto e contraggono in relazione alle esigenze della legge 14 febbraio 1964, n. 38, non cerchi anche di coprire le insufficienze della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che non prevede nessun rimborso ai comuni, nonostante il preciso disposto della legge quadro del 21 luglio 1960, n. 739.

Per ovviare a queste carenze, il Parlamento, con la legge del 29 novembre 1965, n. 1314, ha assegnato le eventuali disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di tale legge, anche alla copertura dei mutui contratti dai comuni nel periodo 13 agosto 1960 - 28 febbraio 1962, che erano rimasti scoperti dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Il Ministro del Tesoro dovrebbe essere al corrente dei numerosi decreti che sono stati emessi dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del Tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per gli sgravi fiscali in tutti quei comuni colpiti dalle calamità naturali nel periodo 13 agosto 1960 - 28 febbraio 1962. Tali sgravi comportano certamente l'impegno di somme notevoli per rimborso delle annualità dei mutui a tale scopo contratte dai comuni somme che, a nostro avviso, non possono essere coperte dalle disponibilità della legge del 29 novembre 1965, n. 1314.

Non credo che per questo si debba « fermare tutto » ed attendere che il Ministro del Tesoro faccia i dovuti accertamenti ed integrali carenze con ulteriori stanziamenti.

Ma credo che qui il rappresentante del Governo debba prendere impegni precisi. Altrimenti noi, come Commissione finanze, continueremo a trascinarci situazioni che vanno invece risolte secondo i principi generali della legge n. 739 del 1960; situazioni che devono essere superate anche tenendo conto del precario stato in cui versano i Comuni interessati (per la maggior parte agricoli, di limitate capacità di equilibrio di bilancio, eccetera); che sono poi tutti comuni che hanno già contratto i mutui di cui trattasi e che debbono, però, ancora inscrivere nella parte di spesa dei loro bilanci le quote di ammortamento relative ai mutui stessi, a differenza di quanto dispone la ricordata legge n. 739. Il tutto per una carenza legislativa alla quale non si è ancora provveduto, anche se, per la parte almeno di principio, si è tentato di superarla con l'articolo 4 della legge 1314 del 29 novembre 1965.

MINIO. Non ho chiesto la parola per entrare nel merito del provvedimento al nostro esame in quanto al riguardo mi associo alle considerazioni ora fatte dall'onorevole Vespignani. Peraltro, il relatore, onorevole Zugno, ha colto l'occasione dell'esame del disegno di legge in parola, per richiamarsi, in materia di copertura, alla nota sentenza della Corte Costituzionale che vuole essere interpretazione esatta dell'articolo 81 della Costituzione. Il riferimento del relatore è pertinente, in quanto il provvedimento in esame è provvedimento ad oneri differiti, analogo a molti altri di cui ormai la nostra legislazione abbonda.

Ora non vi è dubbio che, stante la sentenza di cui sopra, con cui si è dichiarata illegittima una norma di legge che non prevedeva la copertura per gli anni successivi, ed accettatone il principio, non ci si può trovare di fronte che ad un certo tipo di conseguenze. La Corte Costituzionale, cioè, in presenza di un rinvio di una legge del tipo detto, a meno che non cambi opinione, ripeterà la sentenza già espressa.

Fortunatamente, le sentenze della Corte Costituzionale non possono riferirsi che alla legge presa in esame, senza estensione automatica agli altri provvedimenti; peraltro, è ovvio che quella cui ci riferiamo segna un indirizzo che viene suggerito al Parlamento, anzi direi imposto, stante la facoltà della Corte stessa di abrogare una legge. Praticamente, ci viene detto: « se voi legislatori continuerete a

legiferare in questo modo, senza prevedere la copertura per gli anni futuri, resterete fuori della Costituzione, permettendo a noi, se se ne presenterà l'occasione, in presenza, cioè, di ricorso, di abrogare le leggi relative ». A questo punto io direi che da parte nostra si debba continuare a legiferare anche allorché si tratti di provvedimenti che comportino spese differite negli anni senza tener conto della sentenza e lasciando che la Corte continui, ove si senta di farlo, ad abrogare le leggi che crederà.

Altrimenti, se fossimo coerenti, dovremmo pensare noi stessi a modificare tutte le leggi esistenti, in base a detta sentenza, presentando un disegno di legge, non so quanto ampio, con cui si dica che il provvedimento, ad esempio, sull'edilizia scolastica o sull'edilizia popolare è sostituito da altre norme che prevedono una copertura in base ai dettami della sentenza in parola.

Ma non credo che il Parlamento debba porsi su questo piano. La sentenza è stata, tra l'altro, contestata — ed a mio avviso legittimamente — da competenti e noti giuristi. Essa a mio parere, costituisce una interpretazione infondata di una norma della Costituzione (la quale parla di copertura di una spesa non prevista in bilancio, mentre ora si vorrebbe porre il Parlamento nella impossibilità di adottare leggi recanti spese differite).

Il mio discorso ha attinenza col provvedimento che stiamo esaminando, dal momento che, ove si accettasse la sentenza di cui trattasi, coerenza vorrebbe che esso non fosse approvato.

La Corte Costituzionale ha fatto anche altro. Ha detto: il Parlamento può benissimo prevedere una copertura anche per gli anni futuri; deve, però, dare delle indicazioni precise. Sarà poi la Corte a giudicare (ed è questa la cosa più grave di tutte) se le previsioni del Parlamento sono, o meno, esatte, nel quadro generale dello sviluppo della programmazione e del bilancio.

Il tutto, mi pare chiaro, si traduce in un vero e proprio abuso, in un controllo di merito, non di legittimità. Se, per esempio, domani il Parlamento approvasse un provvedimento con una copertura delle spese per gli anni futuri collegata ad una previsione di aumento del gettito dell'imposta sui carburanti, la Corte Costituzionale potrebbe abrogarlo, ove non ritenesse possibile uno sviluppo della motorizzazione per gli anni a venire.

Non mi sembra accettabile una cosa del genere: significa sottrarre al Parlamento i suoi poteri.

Che si sia fatto più o meno bene ad introdurre nella Costituzione un istituto del genere di quello di cui trattasi, non è cosa della quale si possa discutere in questa sede. Se ne doveva discutere di più e meglio in sede di Costituente.

Il fatto è che ormai quindici persone sono divenute il supremo organo legislativo del paese lasciando al Parlamento ben poco dei suoi poteri. Non si capisce, poi, per quale ragione le interpretazioni della Corte Costituzionale dovrebbero essere infallibili, mentre non lo sono quelle del Parlamento.

Pertanto, io ritengo che si debba continuare a legiferare, allorché si tratta di spese differite, con gli stessi criteri con cui lo si è fatto finora, lasciando alla Corte Costituzionale, ove lo creda opportuno, di accogliere i ricorsi, che sappiamo da quale parte notoriamente vengono, e di abrogare se crede. Ma il Parlamento deve tutelare e far rispettare il proprio diritto.

**PRESIDENTE.** Le faccio presente, onorevole Minio, innanzi tutto che il relatore avrebbe dovuto limitarsi a leggere il parere della V Commissione, competente a stabilire la validità della copertura. Il problema, quindi, sollevato non è problema che interessi noi se non in modo indiretto.

Per sua informazione, poi, le comunico che esiste una commissione di 15 deputati e 15 senatori che sta studiando la sentenza della Corte Costituzionale, cui lei si riferiva. Da detta Commissione verrà stabilito l'orientamento del Parlamento in rapporto alla sentenza stessa.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Desidero dire, riferendomi alla domanda fatta dall'onorevole Vespignani, che il reperimento dei mezzi per potere venire incontro in modo, non dico completo, ma almeno adeguato alla situazione grave nella quale si trovano i comuni, è in corso.

Ritengo anzi che il Ministro del tesoro intenda fare una dichiarazione in questo senso in occasione della discussione sulla nota di variazione che attualmente si svolge al Senato. Poiché alla Commissione del Senato è stato sollevato analogo argomento il Ministro si è riservato di fornire delle indicazioni.

**RAFFAELLI.** Onorevole sottosegretario, ella saprà che vi sono comuni che aspettano da tre anni.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il notevole ampliamento del finanzia-

mento contemplato nel disegno di legge ora approvato è indice di uno sforzo che merita di essere sottolineato.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è aumentata a lire 8.500 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16 milioni 666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1965 al 1992, di lire 266.676.500 per l'anno finanziario 1993 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1994 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

« All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al Capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Per questo articolo 2 occorre tener presente la modificazione suggerita dalla Commissione bilancio circa la necessità di formulare l'indicazione della copertura per l'esercizio 1966. Il Governo suggerisce la seguente formulazione:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo ora letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (2426-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale », approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 17 novembre 1965 e modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Zugno.

ZUGNO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame era stato approvato in sede legislativa dalla nostra Commissione ed il Senato vi ha apportato sostanzialmente due modifiche. Una prima ha carattere formale e consiste nell'aver trasportato nel primo comma la disposizione contenuta nel secondo comma del testo da noi approvato.

Una seconda modificazione, di carattere sostanziale, è contenuta nell'ultimo comma, dove si è fissato il termine di un anno per il riscatto dei servizi da parte dei pensionati e si è eliminato il limite dei 70 anni di età.

In sostanza, quindi, tutti i servizi precedentemente prestati presso enti locali, enti parastatali, ecc., sono riscattabili dai dipendenti dello Stato, anche dopo il collocamento a riposo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e senza limite di età.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, prestato alle dipendenze di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato compreso quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono altresì estese al servizio di ruolo od

in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative.

Il contributo di riscatto di cui al primo comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alle dipendenze degli enti di cui sopra può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato. In tal caso il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Il contributo di riscatto di cui al precedente comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di cui al primo comma può anche essere esercitato ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti d'età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1966

presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado a qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ».

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo unico del provvedimento.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato il titolo del disegno di legge nel seguente testo:

Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale.

La prima Commissione del Senato lo ha così modificato:

Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge nel testo della I Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante prov-

videnze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2824):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2426-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelino, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Longoni, Mariconda, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini e Zugno.

*Sono in congedo:*

Pella, Trombetta.

**La seduta termina alle 12,05.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO